

0000207 | 12/05/2015
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001274-08/05/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Camerano – Vs. nota prot. n. 95 del 02.03.2015.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 124/2015/PAR approvata nell'adunanza
del 22 aprile 2015 concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
il funzionario
(dott.ssa Barbara Mecozzi)





Deliberazione n. 124 /2015/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nella camera di consiglio del 22 aprile 2015
composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA - Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

* * *

PARERE
COMUNE DI CAMERANO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Camerano con nota del 26 febbraio 2015 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 95 del successivo 2 marzo 2015 ed assunta al protocollo (n. 715) il successivo 3 marzo 2015;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO



Il Comune di Camerano, con nota a firma del Sindaco p.t., ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03, una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione della articolata disciplina recata dall'art. 208 d.lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 40 della legge 29 luglio 2010 n. 120, e, segnatamente, in ordine alla corretta finalizzazione dei proventi rivenienti dalla riscossione delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.

Richiamato il disposto di cui ai commi 4, 5 e 5 bis del menzionato art. 208, il Comune istante ha chiesto, in particolare, di conoscere se, ad avviso della Sezione, sia data facoltà agli enti di finanziare con le risorse di cui alla lettera b) del predetto comma 4 assunzioni stagionali a tempo determinato siccome volte al *"potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale"* ovvero se a ciò osti la previsione di cui al successivo comma 5 bis a mente del quale *"la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro"*.

La stessa Amministrazione ha, peraltro, prospettato una propria ricostruzione, valorizzando una interpretazione dell'art. 208 comma 4 lett. b) strettamente aderente al dato testuale, laddove la congiunzione *"anche"* varrebbe ad introdurre ipotesi ulteriori rispetto a quelle positivizzate dalla norma cui possono ascrivere le assunzioni stagionali a tempo determinato per il miglioramento dei servizi di controllo del territorio.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

1. IN ORDINE ALLE PRELIMINARI QUESTIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.


In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (*cfr.* n. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione - conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 - per il tramite del Cal e come la stessa

f

B



soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C. conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente.

Medesime conclusioni possono trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

L'istanza formulata, pur prendendo le mosse da una specifica vicenda gestionale, sottende una più generale problematica interpretativa, quella relativa al corretto utilizzo dei proventi da sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada ed è, pertanto, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

2. NEL MERITO

Lo scrutinio della questione prospettata non può che prendere le mosse dalla previa ricostruzione della disciplina recata dall'art. 208 C.d.s., come novellato dalla legge 120/2010, con la quale il legislatore - di fatto derogando al principio di unità del bilancio, per cui il totale delle entrate finanzia indistintamente tutte le spese - ha introdotto peculiari vincoli qualitativi e quantitativi ai proventi da sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada atteso il carattere aleatorio di dette risorse.

A tal fine il comma 4 della disposizione in parola dispone, in particolare, che *“una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (id est. Regioni, Province e Comuni) è destinata:*

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell'art. 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di*

ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".

Come evidenziato (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 273/2013/PAR) il legislatore ha inteso fissare un vincolo di destinazione per il 50% dei proventi da sanzioni amministrative – peraltro, rimettendo, a mente del disposto di cui al successivo comma 5, alla discrezionalità dell'ente la destinazione della restante quota – individuando tre precipue finalizzazioni: a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (per almeno ¼ del predetto 50%); b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni (per almeno ¼ del predetto 50%); c) altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale cui risultano riconducibili una serie di fattispecie eterogenee, in parte, previste dalla stessa norma ed in parte individuate, *per relationem*, mediante il rinvio al successivo comma 5 bis.

Nella specie il comma 5 bis prevede che *"la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale"*.

Di immediata percezione la ratio sottesa alla disposizione in esame che, per un verso, persegue determinate finalità di interesse pubblico ponendole alla doverosa osservanza delle Amministrazioni locali e, per altro, ha riguardo agli equilibri di bilancio delle medesime amministrazioni precludendo loro di destinare a spese correnti, di natura stabile e continuativa, risorse, di contro, ontologicamente aleatorie ed incerte nel loro ammontare.

Ne consegue una disciplina, che pur riservando spazi di discrezionalità in favore degli enti, opera una rigorosa perimetrazione, nell'*an* e nel *quantum*, delle finalità cui possono essere destinate le entrate rivenienti da sanzioni per violazione del codice della strada e che, pertanto, deve essere oggetto di una interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale.

Di qui l'inammissibilità dell'opzione ermeneutica prospettata dall'Ente istante non potendo ricondursi la facoltà di procedere ad assunzioni stagionali – accordata dal comma 5 bis che ad esse destina le risorse di cui alla lettera c) del comma 4 – alla previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 4.



In tal senso depongono, peraltro, le coordinate rese dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 273/2013; Sezione regionale di controllo per la Campania, nn. 222/2013, 122/2013; Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 104/2010; SS.RR per la regione Siciliana in sede consultiva n. 20/2008/PAR) che il Collegio, in altra sede, ha ritenuto di non disattendere (cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 73/2013/PAR, resa a seguito di richiesta dello stesso comune di Camerano).

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Camerano, e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 22 aprile 2015

Il relatore

Valeria Franchi

Valeria Franchi

Il Presidente

Teresa Bica

Teresa Bica



Depositata in Segreteria il **7 MAG. 2015**

Il direttore della Segreteria

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Barbara MECOZZI

Barbara Mecozzi

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



5 DOC. INTERNO N.:47131033 del 07/05/201